

REGOLAMENTO (CEE) N. 3495/87 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 1987****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1956/87 che fissa gli importi compensativi monetari nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 6 bis, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3395/87⁽⁴⁾,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3405/87⁽⁶⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2390/87⁽⁸⁾, ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i tassi di cambio in contanti rilevati a norma del regolamento

(CEE) n. 3153/85 nel periodo compreso tra l'11 e il 17 novembre 1987 per la peseta rendono in linea di massima necessaria, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85, una modifica degli importi compensativi monetari applicabili in Spagna; che tuttavia, il divario monetario derivante per tutti i settori dall'andamento della peseta nel periodo in esame, si mantiene all'interno della franchigia approvata per la fissazione degli importi compensativi monetari; che d'altro lato è necessario ritoccare i tassi di conversione relativi alla peseta stabiliti a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CEE) n. 1956/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 325 del 16. 11. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 22.

ALLEGATO

• ALLEGATO III

Applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1677/85

100 Lit =	2,83158	FB/Flux	1 £ (UK) =	61,8628	FB/Flux	1 £ (Irl) =	55,2545	FB/Flux
	0,523666	Dkr		11,4408	Dkr		10,2187	Dkr
	0,137286	DM		2,99934	DM		2,67895	DM
	0,460437	FF		10,0594	FF		8,98483	FF
	0,154685	Fl		3,37948	Fl		3,01849	Fl
	0,0512461	£ (Irl)		1,11960	£ (Irl)		0,893178	£ (UK)
	0,0457719	£ (UK)		2 184,74	Lit		1 951,37	Lit
10,7152		Dra		234,101	Dra		209,094	Dra
11,0060		Esc		240,454	Esc		214,768	Esc
9,18237		Pta		200,611	Pta		179,182	Pta
